Procura della Repubblica presso il Tribunale
Parma

Direttiva n. 18/2024

Ai Magistrati dell'ufficio esecuzioni penali
All'Ufficio esecuzioni penali

e, per conoscenza
A tutti i magistrati dell'Ufficio
Al Presidente del Tribunale
Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati
Al Presidente della Camera Penale
SEDE

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello
BOLOGNA

Oggetto: Decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92 (*"Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della Giustizia"*) – Articolo 5 (*Interventi in materia di liberazione anticipata*) –
Linee guida operative

L'art. 5 del decreto-legge 92/2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4.7.2024, in vigore dal 5.7.2024) ha innovato (tra l'altro) l'art. 656 c.p.p., introducendo l'art. 10-bis, che recita testualmente:

> **10-bis) -** Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione.

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna ha adottato una propria direttiva sulla questione (Decreto n. 189/2024 del 10.7.2024), diffusa per conoscenza a tutti gli Uffici del distretto, diramata dallo scrivente in data 11.7.2024.
Facendo seguito all'incontro svoltosi in data 11.7.2024 con i Magistrati dell'Ufficio esecuzioni penali, nel rimandare al testo di tale documento (che viene allegato anche al presente atto, condividendosene il contenuto), si intende evidenziare qualche aspetto di specifico interesse della Procura, da valere come **linee guida operative:**

1) nell'adottare l'ordine di esecuzione, il Pubblico Ministero avrà cura di specificare, da un lato, la pena complessivamente da espiare e, dall'altro, calcolare le detrazioni previste dall'art. 54 della legge 354/1975 [1], ovvero il periodo di *liberazione anticipata* di cui l'interessato potrà godere;

[1] **L'art. 54 della legge 354/75 recita testualmente:**

2) tale atto ovviamente non si traduce in una concessione della liberazione anticipata (compito che peraltro non potrebbe spettare al Pubblico Ministero), ma solo nella anticipata prospettazione, a beneficio del condannato, di quale periodo di liberazione anticipata questi potrà usufruire, sempre che partecipi all'opera di rieducazione;

3) perché tale finalità venga efficacemente perseguita, nell'ordine di esecuzione il Pubblico Ministero -oltre ad esplicitare il doppio calcolo (pena da espiare – periodo di detrazione)- avrà cura di avvisare il destinatario che le detrazioni saranno effettive ed operative solo a condizione che egli partecipi all'opera di rieducazione; pertanto, in calce all'ordine di esecuzione sarà inserita la seguente dicitura (o altra simile):

> "Le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (liberazione anticipata) – che sono state indicate in via anticipata nel presente provvedimento – non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione. L'effettiva applicazione della liberazione anticipata avverrà solo a seguito di specifico provvedimento del Magistrato di Sorveglianza (come previsto dall'art. 69-bis della legge n. 354/1975)".

4) qualora, nelle more, a far data dal 5.7.2024, sia stato già adottato un ordine di esecuzione che non abbia tenuto conto delle innovazioni apportate, **si avrà cura di adottare un altro provvedimento ad integrazione e sostituzione del precedente.**

La presente direttiva trova applicazione immediata.

Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma.

Parma, 12.07.2024

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Alfonso D'Avino

D'AVINO
ALFONSO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
12.07.2024
07:10:18
GMT+01:00

"Art. 54 (Liberazione anticipata).
1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.
2. La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.
3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.
4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo"